

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

.....

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'anno il giorno del mese di alle ore in Modena si sono riuniti per costituire un'Associazione, i seguenti cittadini:

- 1-
- 2-
- 3 -

I presenti chiamano a presiedere la riunioneil quale a sua volta nomina segretario

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione all' associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, che la quota o il contributo associativo non è trasmissibile. Il Presidente da lettura dello statuto dell'associazione. I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata:

..... con sede legale in Via

Nominano i seguenti signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che potrà essere modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

- 1- (Presidente)
- 2- (Vicepresidente)
- 3- (Segretario)

Alle ore non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesta la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

STATUTO DELLA A.S.D.

.....

Art. 1 Denominazione – Sede - Costituzione

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, una associazione non riconosciuta, operante nei settori ricreativo, culturale e sportivo che assume la denominazione

..... con sede legale in Via.....

La sua durata è illimitata.

Art. 2 Scopo - Finalità

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini ricreativi, culturali e sportivi per l'esclusivo perseguimento di interessi collettività.

L'associazione si propone di:

- 1) organizzare iniziative, corsi, dibattiti, conferenze, gruppi di lavoro, di ricerca e sperimentazione, servizi, spettacoli artistici, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e riposo dei soci;
- 2) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- 3) gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti pubblici, immobili e strutture ricreative e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- 4) allestire e gestire bar, punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- 5) proporre e realizzare iniziative di scopo solidaristico, comprese attività di beneficenza;
- 6) esercitare, in via meramente complementare e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche ed eventi formativi e culturali;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- d) promuovere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- e) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

ART .3

L'associazione si obbliga a conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive dell'E.P.S. ENDAS a cui aderisce, del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano (Coni) nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali cui l'associazione stessa delibererà di aderire e in particolare a quanto previsto dall'art.90 della legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto nazionale e dei regolamenti dell'ENDAS.

TITOLO III Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 **Criteri di ammissione dei soci**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo la domanda di ammissione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto del rilascio della tessera il richiedente diviene automaticamente socio e viene iscritto nel libro dei soci.

E' previsto, per gli associati maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi e l'approvazione del bilancio.

Art. 6 **Criteri di esclusione dei soci**

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale entro 60 giorni dall'inizio di ciascun esercizio sociale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni in materia di recesso e decadenza devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera; l'esclusione diventa operante col ricevimento della comunicazione e viene annotata nel libro soci.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, da parte del socio, è ammesso reclamo in occasione della prima assemblea ordinaria. In tal caso il socio interessato viene convocato e si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Art. 7 **Diritti e obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa e, per i soci maggiorenni, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo, se socio maggiorenne.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 **Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 9 Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente, mediante avviso da affliggersi nei locali della sede secondaria almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione, all'occorrenza, del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere (quest'ultimo può coincidere con la figura di segretario).

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, fra l'altro, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 11

Presidente e Rappresentante legale

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

Art. 14

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Soci, viene assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza agli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al rendiconto annuale. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, sono messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe di promozione e sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, e comunque per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 16

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme contenute nello Statuto nazionale dell'ENDAS e le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazionismo.